



Comune di Riva del Po

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. .. del .../.../...

SOMMARIO

1. Finalità del regolamento
2. Definizione di spesa di rappresentanza
3. Risorse finanziarie e criteri di spesa
4. Specificazione delle spese di rappresentanza
5. Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza
6. Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente
7. Spese di rappresentanza fuori sede
8. Gestione amministrativa e contabile
9. Rendicontazione e pubblicità
10. Entrata in vigore e rinvio dinamico

ARTICOLO 1- Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, disciplina, nel rispetto dei principi di buon andamento, e imparzialità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione, i casi nei quali è consentito sostenere da parte dell'Amministrazione comunale spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure.

2. In particolare, il presente regolamento ha lo scopo di:

- a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
- b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

ARTICOLO 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

1. Per spese di rappresentanza si intendono le spese connesse al ruolo istituzionale, non riconducibili ai normali rapporti istituzionali e di servizio, che l'Ente pone in essere al fine di relazionarsi con terzi, con lo scopo di promuovere verso l'esterno la propria immagine e la propria attività.

2. Le spese di rappresentanza assolvono ad una funzione rappresentativa dell'Ente, e, cioè, si sostanziano in quelle spese che, in stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente, soddisfano l'obiettivo esigenza dello stesso di manifestare sé stesso, e le proprie attività, all'esterno e di mantenere ed accrescere il prestigio dell'ente nel contesto sociale in cui si colloca (carattere dell'inerenza).

3. Sono dirette ad accrescere l'interesse di ambienti e soggetti qualificati, per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e per i vantaggi che, al Comune o alla comunità amministrata, derivano dall'essere conosciuto e apprezzato nella propria attività di perseguimento del pubblico interesse (carattere dell'ufficialità).

4. Le spese di rappresentanza, oltre ad avere carattere eccezionale rispetto all'ordinaria attività amministrativa, devono rispettare i criteri di sobrietà e di congruità della spesa sia rispetto alla singola attività o singolo evento finanziato, sia rispetto alla sostenibilità e capacità di bilancio dell'ente, oltre che conformarsi, alla vigente e sovraordinata normativa in materia.

Art. 3 – Risorse finanziarie e criteri di spesa

1. Tutte le spese di cui al presente regolamento sono effettuate entro i limiti dello stanziamento iscritto nel bilancio di previsione annuale e pluriennale e dettagliato dal Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta Comunale.

2. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento, è operata mediante determinazione del competente Responsabile e necessita di adeguata, specifica e puntuale motivazione, con preciso riferimento agli scopi di pubblico interesse perseguiti, al nesso con i fini istituzionali ed alla non riconducibilità ai normali rapporti istituzionali e di servizio.

ARTICOLO 4 - Specificazione delle spese di rappresentanza

1. Costituiscono spese di rappresentanza, quale esplicitazione della definizione contenuta al precedente art. 2, le seguenti (l'elenco che segue ha carattere esemplificativo e non esaustivo):

- a) spese per l'organizzazione di cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni e commemorazioni o altre iniziative connesse con l'attività istituzionale dell'Ente (corone d'alloro, targhe commemorative, ecc.);
- b) Acquisti di beni (corone di alloro, composizioni floreali, targhe ecc.) strettamente connessi a celebrazioni di ricorrenze, di festività, di commemorazioni, ecc., riconosciute a livello nazionale, connesse ai valori della libertà e della democrazia richiamati nello Statuto Comunale;
- c) spese di ospitalità e offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.), di modico valore, a soggetti estranei alla pubblica amministrazione investiti di cariche pubbliche o rappresentativi di istituzioni, enti, associazioni di alto rilievo sociale, culturale o sportivo, in occasione di eventi eccezionali ed ufficiali, aventi risonanza pubblica, finalizzati ad accrescere il prestigio del Comune;
- d) cura di piccoli allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali, ecc.) in occasione di eventi ufficiali che consentono di promuovere, nel migliore dei modi, l'immagine dell'Ente verso l'esterno;
- e) stampe di inviti e doni simbolici (quali targhe, medaglie, libri, volumi, coppe, omaggi floreali, ecc.), di modico valore, solo se in occasione di cerimonie ufficiali, alle quali partecipino autorità pubbliche/organismi senza scopo di lucro rappresentativi del territorio del territorio o privati cittadini che si sono particolarmente distinti in discipline/attività di particolare rilievo sociale/sportivo/culturale;
- f) forme di ospitalità o atti di cortesia di modico valore (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, volumi, coppe, omaggi floreali, ecc.), in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune e organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;
- g) necrologi, corone funebri in favore di soggetti che ricoprono o hanno ricoperto cariche istituzionali e con i quali il Comune abbia intrattenuto rapporti istituzionali rilevanti.

2. Si definiscono, ai sensi del presente regolamento, di "modico valore" le spese di rappresentanza di importo non superiore ad euro 200,00 (duecento/00), con riferimento al singolo evento/manifestazione/visita/cerimonia, nel limite del tetto massimo, pari a euro 800,00 (ottocento/00), con riferimento all'anno solare.

ARTICOLO 5 - Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

1. Non possono essere considerate come spese di rappresentanza le spese non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente, che si pongono in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate ai precedenti articoli.

2. In particolare, non rientrano, sicuramente, fra le spese di rappresentanza (l'elenco che segue ha carattere esemplificativo e non esaustivo):

- a) colazioni di lavoro e consumazioni varie, acquisti di generi presso bar, ristoranti, trattorie, rinfreschi in cui siano coinvolti, esclusivamente, soggetti facenti capo al Comune/Unione

- (organi di governo, Segretario, Responsabili, dipendenti, collaboratori a vario titolo);
- b) le spese di ospitalità, ristorazione, coffee break, brunch a favore di autorità o altri soggetti esterni anche se particolarmente qualificati (istituzionalmente rappresentativi dell'Ente al quale appartengono), che rientrano nei normali rapporti ed attività istituzionali o che si incontrano per adempiere prettamente alle proprie attività istituzionali, ovvero in veste informale, ovvero non ufficiale;
 - c) spese aventi lo scopo di promuovere non tanto l'Ente quanto i singoli amministratori in relazione alla loro attività politica;
 - d) spese, in generale, che esibiscono una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 2;
 - e) spese effettuate da soggetti non autorizzati (la spesa rimane a carico di chi la effettua);
 - f) spese per telegrammi e pubblicazione di necrologi riferite ad ex Amministratori, consiglieri e dipendenti poiché i destinatari delle stesse sono esterni all'Ente;
 - g) sussidi, atti di beneficenza, meri atti di liberalità.
 - h) Omaggi, anche se di modesto valore, a favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'Ente (ad esempio, doni in occasione del pensionamento, rinfreschi o gadget natalizi a favore del personale dipendente);
 - i) Ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni ecc.);
 - j) Le spese per telegrammi di condoglianze e necrologi in favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'Ente, o delle loro famiglie;
 - k) l'acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale;
 - l) spese, o parte di spese, che non rispettano i criteri di sobrietà e di congruità della spesa rispetto all'attività/evento o alla finalità istituzionale perseguita.

ARTICOLO 6 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente

1. Le spese di rappresentanza per conto dell'Ente possono essere richieste, previa verifica della disponibilità di bilancio, dai seguenti soggetti:

- a) Sindaco o Vice-Sindaco in sostituzione del medesimo;
- b) Assessori e Presidente del Consiglio comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, previa autorizzazione del Sindaco.

2. L'istruttoria degli atti di spesa verrà effettuata dagli uffici preposti a cui compete l'assunzione dell'impegno di spesa essendo responsabili dei capitoli di spesa del Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

3. Ogni assunzione di impegno di spesa necessita di adeguata, specifica motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti e al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 7 - Spese di rappresentanza fuori sede

1. Ai soggetti di cui al precedente articolo 6 è consentito richiedere l'effettuazione di spese di rappresentanza anche per offrire, unicamente nel corso di cerimonie ufficiali, piccoli omaggi di

modico valore (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, omaggi floreali, prodotti tipici del territorio ecc.), anche fuori dal territorio comunale, nei limiti delle condizioni contenute nella presente disciplina, se consentono di promuovere, nel migliore dei modi, l'immagine dell'Ente verso l'esterno.

2. Per la definizione e quantificazione di "modico valore" si fa integrale rinvio al precedente art. 4 comma 2.

ARTICOLO 8 - Gestione amministrativa e contabile

1. Le spese di rappresentanza sono impegnate dal Responsabile del Settore competente mediante apposita determinazione indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni di interesse pubblico che hanno indotto a sostenerla e le persone o enti che beneficiano della stessa.

2. Il Responsabile del Settore competente, in esecuzione degli obiettivi di Peg e delle autorizzazioni dei soggetti di cui all'art. 6, provvede ad acquisire i beni ed i servizi necessari nel rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente in materia di acquisti ed amministrativo-contabile.

3. Le spese stesse sono liquidate, previa presentazione di documenti fiscali, debitamente vistati dal Servizio che le ha disposte; in mancanza di idoneo giustificativo le spese non sono ammissibili alla fase della liquidazione.

4. Le spese di rappresentanza possono anche essere straordinariamente effettuate, in caso di necessità ed urgenza, attraverso anticipo della cassa economale e seguite dalla presentazione di idonee e specifiche note giustificative da parte dei soggetti interessati, nel rispetto del vigente Regolamento di contabilità.

5. Restano ferme tutte le formalità previste da leggi speciali e/o tributarie

ARTICOLO 9 - Rendicontazione e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto del Decreto Legge 13/08/2011 n. 138, convertito nella Legge 14/09/2011 n. 148, ed allegato al rendiconto della gestione. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", a cura del competente responsabile.

ARTICOLO 10 – Entrata in vigore e rinvio dinamico

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

2. Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente incompatibile disposizione regolamentare.

3. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.